# REGOLAMENTO (CEE) N. 2045/89 DEL CONSIGLIO

**del 19 giugno 1989**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 3309/85 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 72, paragrafo 1;

visto il regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2043/89 (4), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (5),

visto il parere del Comitato economico e sociale (6),

considerando che per facilitare la vendita di taluni vini spumanti di qualità è necessario ampliare la scelta dell'elaboratore per quanto riguarda le menzioni sull'etichetta che precisano che si tratta di un vino spumante di qualità ottenuto tramite fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale;

considerando che crea una certa fiducia nel consumatore il fatto che le varie fasi della lavorazione di un vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata, ossia la coltura dell'uva, la vinificazione, la lavorazione del vino e la formazione della spuma, si siano svolte sotto il controllo della medesima persona giuridica; che occorre prevedere che i v.s.q.p.r.d. così ottenuti possano distinguersi mediante una dicitura particolare dagli altri vini spumanti;

considerando che le disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 823/87; che tali disposizioni sono state modificate, precisando le regole per l'utilizzazione dei nomi di una regione determinata ai fini della designazione dei v.q.p.r.d., compresi i v.s.q.p.r.d.; che in conformità di tali regole soltanto il nome geografico di una zona viticola che produce vini con caratteristiche qualitative particolari può essere utilizzato per designare un v.s.q.p.r.d.; che tali regole prevedono inoltre che il nome di una regione determinata possa essere combinato con una precisazione concernente il modo di elaborazione o il tipo di prodotto; che, per tutelare queste indicazioni tradizionali utilizzate per altri tipi di prodotti di provenienza ben determinata, è opportuno riservare la dicitura «crémant» a taluni v.s.q.p.r.d. elaborati in Francia e nel Lussemburgo; che, per consentire agli elaboratori di vini spumanti che hanno tradizionalmente utilizzato la dicitura «crémant» per la designazione dei loro vini spumanti di adattarsi gradualmente alle suddette norme, è opportuno prevedere una deroga a tali norme per un periodo transitorio;

considerando che alcune disposizioni tecniche relative ai vini spumanti sono state soppresse dal regolamento (CEE) n. 823/87, per inserirle nel regolamento (CEE) n. 3309/85 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 538/87 (8), sempreché non debbano essere inserite nel regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità quali sono definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2044/89 (10);

considerando che è anche opportuno rettificare alcuni errori materiali di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3309/85 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, in appresso denominati "v.s.q.p.r.d.", di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.
(3) GU n. L 84 del 27 3. 1987, pag. 59.
(4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. C 235 del 12. 9. 1988, pag. 39.
(6) GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 18.
(7) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9.
(8) GU n. L 55 del 25. 9. 1987, pag. 4.
(9) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.
(10) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2043/89 (6).

(5) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.
(6) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 1.»

2) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 2, secondo comma, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) tale varietà figura in un elenco che sarà adottato dallo Stato membro in cui sono stati ottenuti i prodotti utilizzati per la costituzione della partita; per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d., tale elenco è compilato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 823/87 o dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 358/79;»;

b) il testo del paragrafo 4, primo comma, frase introduttiva è sostituito dal testo seguente:

«4. Può essere utilizzata per la designazione solo l'indicazione delle diciture "fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o "metodo tradizionale" o "metodo classico" o "metodo tradizionale classico" nonché delle diciture che risultano da una traduzione di questi termini.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. Sono riservate per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d. che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma:

a) la dicitura "Winzersekt" per i v.s.q.p.r.d. elaborati nella Repubblica federale di Germania che soddisfano le condizioni seguenti:

— essere ottenuti con uve vendemmiate nella stessa azienda vinicola, comprese le associazioni di produttori, in cui è effettuata la vinificazione dell'uva e l'elaborazione dei v.s.q.p.r.d.;

— essere presentati con etichette che contengano indicazioni sull'azienda vinicola, sul vitigno o sull'annata.

In base alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono essere stabilite condizioni supplementari per l'utilizzazione della dicitura "Winzersekt" e per l'impiego di diciture equivalenti in altre lingue della Comunità;

b) la dicitura "crémant" ai v.s.q.p.r.d. elaborati in Francia o nel Lussemburgo:

— ai quali lo Stato membro in cui è stata effettuata l'elaborazione ha attribuito questa dicitura, associandola al nome della regione determinata e

— che sono stati ottenuti rispettando regole particolari di elaborazione stabilite dallo Stato membro in questione.

Tuttavia, per cinque campagne viticole la dicitura "crémant" in lingua francese o in traduzione può essere utilizzata per la designazione di altri vini spumanti che siano stati tradizionalmente designati in tal modo alla data del 1° settembre 1989.»;

d) il testo di cui al paragrafo 11, lettera a), secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— delle diciture relative ad un modo di elaborazione diverse da quelle di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 5 bis».

3) È inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 14 bis*

1. I v.s.q.p.r.d. possono essere messi in circolazione soltanto se il tappo reca il nome della regione determinata cui detti vini hanno diritto e le bottiglie sono munite di etichetta fin dalla partenza dal luogo di elaborazione.

Per l'etichettatura possono tuttavia essere ammesse deroghe, purché sia assicurato un controllo adeguato.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989.

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*
C. ROMERO HERRERA